ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES DOCUMENTS "COM"

COM (74)1053

Vol. 1974/0174

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(74) 1053 def.

Bruxelles, 2 agosto 1974

PARERE MOTIVATO

del 2 agosto 1974

rivolto alla Repubblica italiana, a norma dell'articolo 169 del trattato CEE, in merito alle restrizioni quantitative all'importazione in Italia di frutti di solanacee dai territori extraeuropei dclla Comunità

PARERE MOTIVATO

del 2 agosto 1974

rivolto alla Repubblica italiana, a norma dell'articolo 169 del trattato CEE, in merito alle restrizioni quantitative all'importazione in Italia di frutti di salanacee dai territori extraeuropei della Comunità

I. L'importazione e il transito in territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali sono disciplinati dal decreto ministeriale 30.10.1957. L'articolo 4 c) di detto decreto, sostanzialmente identico alla corrispondente disposizione del decreto 1.7.1954, dispone la sospensione dell'importazione e del transito nel territorio nazionale tra l'altro dei frutti delle pianti di ogni specie di solanacee, da tutti i paesi stranieri. Il Ministero dell'Agricoltura ha escluso da questa restrizione l'importazione di detti frutti originari dei territori europei della CEE, a condizione che le merci siano accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato nel paese d'origine e siano immuni da parassiti pericolosi e diffusibili. Per quanto riguarda i territori extraeuropei della Comunità, tuttavia, il divieto generale d'importazione di detti frutti sussite. Secondo le autorità italiane, il provvedimento è giustificato dalla necessità di proteggere le solanacee italiane da infestazioni da coleotteri del genere "Epitrix".

II. Le citate disposizioni del decreto ministeriale 30.10.1957 rappresentano un divieto d'importazione dei prodotti dai territori extraeuropei della CEE contrario agli obblighi derivanti dagli articoli 30 e seguenti del trattato CEE, direttamente applicabili dal 1° gennaio 1970, cioè dalla fine del periodo transitorio.

.../...

Il provvedimento può essere mantenuto solo se è giustificato da uno dei motivi previsti dall'articolo 36, nel caso specifico la preservazione dei vegetali. Ne consegue che il provvedimento deve essere necessariamente inteso a garantire tale preservazione e che gli effetti restrittivi sugli scambi di merci non devono essere sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

III. Con lettera del 7.6.1973 la Commissione ha dato al Governo italiano la possibilità di presentare le sue osservazioni al riguardo. Dopo aver ricevuto le delucidazioni del Governo italiano pervenute con lettera del 28.9.1973 della Reppresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee, la Commissione ha nuovamente esaminato se il divieto generale e assoluto dell'importazione di detti frutti in Italia dai territori extraeuropei della CEE possa considerarsi giustificato a termini dell'articolo 36. Da tale esame sono emerse le seguenti considerazioni:

a) La Commissione può accettare l'esposto generale sulla diffusione dell'Epitrix nei territori d'oltreoceano, ivi compresi i dipartimenti francesi d'oltremare, presentato dal Governo italiano con le osservazioni del 28.9.1973. La Commissione riconosce che l'Epitrix costituisce un pericolo per le piante di solanacee e che la difesa delle solanacee italiane da detti parassiti rappresenta un motivo atto a giustificare l'adozione di provvedimenti adeguati a norma dell'articolo 36 del Trattato.

b) La Commissione non può tuttavia convenire che il rischio di infestazione da Epitrix cui sono esposte le solanacee italiane giustifichi il divieto generale delle importazioni.

.../...

La Commissione ritiene che l'affermazione delle autorità italiane, secondo cui esiste la possibilità che l'Epitrix segua le merci esportate, sia esagerata. In effetti gli esperti della Commissione ritengono che - tenuto conto delle caratteristiche biologiche dell'Epitrix, del fatto che né uova né larve siano mai state trovate sui frutti di solanacee nei DOM, del regolare controllo cui vengono sottoposti i vivai nei territori interessati, del fatto che gli imballaggi non contengono foglie che possano servire da nutrimento agli insetti adulti, delle numerose manipolazioni cui i frutti sono sottoposti in sede di trattamento (cernita, lavaggio con acqua calda, confezione in sacchetti di plastica ecc.), e considerato inoltre che i frutti sono destinati alla alimentazione umana e come tali vengono quasi sempre consumati in luoghi tanto lontani dalle piante infestabili cosi' da rendere praticamente impossibile la trasmissione - tutti questi fattori permettano di concludere che il pericolo che le solanacce italiane siano esposte all'infestazione da Epitrix in conseguenza delle predette importazioni sia in ogni caso talmente ridotto da essere in pratica inesistente.

Tali conclusioni sono corroborate anche dal fatto che, come segnalato nella lettera della Commissione del 7.6.1973, le autorità francesi hanno proposto di rilasciare certificati fitosanitari per i frutti destinati all'Italia, con l'esplicita menzione che in sede di controllo nessun Epitrix è stato rinvenuto sui frutti, il che creerebbe i presupposti necessari per l'estensione alle importazioni di cui trattasi dell'eccezione prevista dalle autorità italiane per le importazioni dai territori europei della CEE (vedi precedente paragrafo 1). Inoltre, le autorità francesi si sono dichiarate disposte a disinfestare i frutti prima del loro ingresso in Italia, ove le autorità italiane lo ritenessero necessario. Non sembra che le autorità italiane abbiano negato l'efficienza di tale disinfestazione.

.../...

c) Le osservazioni che precedono - cosi' come le giustificazioni addotte dall'Italia - si riferiscono unicamente alla parte dei territori extraeuropei della CEE che costituiscono i dipartimenti francesi d'oltremare. Ciò è senza dubbio dovuto al fatto che tali territori sembrano essere gli unici che abbiano una certa rilevanza economica al riguardo.

Poiché nessuna delle giustificazioni previste dall'articolo 36 è data per gli altri territori, almeno per quanto riguarda questi ultimi il provvedimento italiano applicato in modo generale ai territori extraeuropei della CEE deve essere considerato in contrasto con il divieto di cui all'articolo 30 del trattato. Anche per quanto riguardo i DOM, tuttavia, in conseguenza delle considerazioni sopra esposte, la Commissione deve concludere che l'assoluto divieto delle importazioni di frutti di solanacee originari di detti dipartimenti è una misura eccessiva, non adeguata alla protezione dei vegetali e pertanto non giustificata dall'articolo 36 del trattato.

d) La Commissione ha preso atto della dichirazione del Governo italiano secondo cui, ove la Commissione ritenga necessario che l'Italia permetta l'importazione di frutti di solanacee dai territori extraeuropei della Comunità, una deroga alle disposizioni vigenti sarebbe possibile solo alle seguenti condizioni:

1. Le importazioni potrebbero essere autorizzate unicamente dal 1° dicembre al 31 marzo.

2. Le spedizioni dovrebbero essere accompagnate da un certificato d'origine e da un attestato fitosanitario comprovante che la merce è esente da parassiti pericolosi e facilmente diffusibili, in particolare da Coleopteres chrysomelides del genere Epitrix.

.../...

Il certificato dovrebbe essere rilasciato dal servizio competente per la difesa delle piante del territorio esportatore e dovrebbe inoltre specificare:

a) che la merce proviene da una piantagione controllata dal competente servizio fitosanitario del territorio;

b) che i containers sono stati disinfestati e con quale metodo.

3. Sulla merce disinfestata non debbono rimanere residui di prodotti antiparassitari in quantità superiore ai limiti consentiti dalle leggi italiane in vigore. In caso contrario, la merce potrebbe essere respinta.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione può convenire sul fatto che, relativamente all'importazione di frutti di solanacee dai DOM, le condizioni 2 e 3 potrebbero non essere considerate inadeguate e sarebbero quindi giustificate a norma dell'articolo 36 del trattato CEE.

La Commissione deve tuttavia far presente che la condizione 1 non può essere considerata adeguata, in quanto i motivi più sopra esposti in merito al pericolo di diffusione del parassita prospettato dal Governo italiano, valgono anche per il periodo dal 1° aprile al 30 novembre. L'assoluto divieto di importare, durante questo periodo, frutti di solanacee che rispondono alle condizioni 2 e 3 deve essere considerato una misura non commisurata allo scopo perseguito e quindi non giustificata dall'articolo 36.

.../...

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione

avendo offerto al Governo italiano, con lettera S/73/025185 del 7.6.1973, la possibilità di presentare le sue osservazioni ed esaminate le osservazioni presentate con lettera n. 006376 del 28.9.1973 della Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee, esprime il parere - a norma dell'articolo 169 del trattato CEE - che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 30 del trattato stesso.

In conformità dell'articolo 169, comma 2 del trattato, la Commissione invita la Repubblica italiana ad adottare le necessarie misure per conformarsi al presente parere motivato nel termine di un mese dalla data della notifica.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1974
Per la Commissione
Il Presidente
(f.to) François-Xavier ORTOLI